



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N. 19_GIUS_2016

Roma, 29 Gennaio 2016

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio Relazioni Sindacali
Sede

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Relazioni Sindacali
Sede

Oggetto: osservazioni procedure di mobilità del personale.

In relazione alle procedure di mobilità del personale, ed in seguito a quanto concordato nella riunione del 20 gennaio scorso, la scrivente O.S., nel solco di un ampio spirito di collaborazione, con la presente comunica le richieste di modifiche da apportare al testo originario, al fine di garantire un migliore equilibrio nei punteggi da attribuire su alcuni delicati aspetti dell'articolato, passaggio quanto mai necessario per tutelare, concretamente i principi di giustizia e di equità, riprendendo lo spunto di quanto già è stato attivato anche al DOG, nel contesto di due distinti accordi tra l'Amministrazione e le OO. SS. (27 marzo 2007 e 9 ottobre 2012) e, quindi, nel caso di due distinti periodi, nel rispetto della normativa vigente in tema di mobilità anche intercompartimentale (Legge Madia).

Per l'attivazione di quanto sopra esplicitato si indicano le modifiche e le integrazioni nei seguenti articoli e nei seguenti punti:

Titolo I- Intese di carattere generale- Articolo 1: Pubblicazione dei posti vacanti. Il comma due deve essere riformulato nel modo che segue: "Tutto il personale in servizio nelle varie sedi dell'Amministrazione



penitenziaria, anche in posizione di distacco *e/o di aspettativa a qualsiasi titolo*, può concorrere per la copertura dei posti fissati nella tabella A)”;

Titolo II- Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda- Articolo 6: Anzianità di servizio. Il comma due deve essere riformulato come segue: “L’anzianità di servizio è calcolata dal giorno in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio *e ricomprende anche i periodi trascorsi in distacco e/o in aspettativa, a qualsiasi titolo; altro titolo preferenziale è determinato nel caso di aspettativa o distacco sindacale, ai sensi dell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle prerogative sindacali*” (così come anche previsto nelle procedure di mobilità stabilite presso il Dipartimento del DOG).

Articolo 7: Condizioni di famiglia. Il comma uno, lettera h), deve essere riformulato come segue: “ Al di fuori dei casi di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per la necessità di assistere un “familiare diretto” con handicap con connotazione di gravità definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta..... *punti 6,50 per ogni familiare che si trovi in dette condizioni*”.

Per ciò che concerne il chilometraggio di cui all’art. 7, lettera a), b), c), e) ed f), si propone un punteggio intermedio fino 50 km (punti 2) e un punteggio finale fino a 90 km dalla sede richiesta (punti 3,50), al fine di valorizzare il principio della distanza.

Il Coordinatore Generale
Piero Piazza